

PETIZIONE POPOLARE

I sottoscritti, cittadini italiani elettori, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 109 del Regolamento della Camera dei Deputati, presentano la retroscritta articolata petizione per il rilascio della patente degli over 80

N.	COGNOME E NOME (Scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA (Scrivere in stampatello)	INDIRIZZO CAP E COMUNE (Scrivere in stampatello)	FIRMA	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

PETIZIONE POPOLARE PER LA PATENTE DEGLI OVER 80

La normativa sull'accertamento dei requisiti per il rinnovo della patente di guida delle persone di età pari o superiore agli 80 anni è cambiata con la modifica del Codice della strada (*), che ne ha affidato la competenza alle Commissioni mediche locali, con sede in ogni capoluogo di provincia. Questi organismi hanno il compito di accertare i requisiti fisici e psichici, tra gli altri "di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri". La legge dispone in quali casi il Prefetto o il Dipartimento sospende la patente di guida in seguito ad accertate violazioni del Codice della strada o quale pena accessoria a condanne penali per determinati reati. Salvo le sospensioni di breve durata (per le quali lo stesso Prefetto restituisce la patente previa annotazione del provvedimento), per tutte le altre l'interessato, per riottenere la patente di guida è obbligato a rivolgersi alla Commissione medica locale per un nuovo accertamento del possesso dei propri requisiti. Pertanto alle commissioni si presentano conducenti sanzionati per gravi violazioni delle norme del Codice della strada (quali reiterazione di eccessi di velocità o di sorpassi vietati, omissioni di soccorso di feriti in incidenti stradali), e condannati perché responsabili di gravi incidenti stradali, per guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

In mezzo a tutti questi "colpevoli" di un reato ci sono, con la nuova legge (lett. b-bis comma 4 art. 119 C.d.s.), anche coloro che abbiano superato gli ottanta anni.

L'esperienza del primo anno di applicazione dell'attuale normativa è stata, per gli over 80, disastrosa. L'essere trattati al pari di coloro ai quali la patente è stata ritirata per gravi colpe, trovarsi sottoposti a gravosi e a volte umilianti accertamenti clinici ed esami psichiatrici, l'essere stati costretti a recarsi nel capoluogo di provincia per gli abitanti di paesi anche distanti, l'aver dovuto sborsare somme non indifferenti per gli esami medici (non sono valide esenzioni di alcun tipo), per molti ha assunto aspetti anche drammatici.

L'Anla – Associazione Nazionale Seniores d'Azienda - che tra i suoi scopi statutari ha la tutela e la difesa dei diritti delle persone anziane, si è fatta interprete, anche in seguito alle numerose lettere di protesta ricevute dagli associati, delle istanze di modifica della normativa per renderla meno ingiusta, non onerosa e più rispettosa, e pertanto ha promosso la presente Petizione Popolare.

Chi ha superato gli 80 anni di età in buone condizioni di salute (come peraltro provato con il fatto che ancora guida un'automobile) non può ricevere lo stesso trattamento di chi, indipendentemente dall'età, si è reso responsabile di gravi violazioni delle norme di comportamento alla guida di autoveicoli. Inoltre, stando alle statistiche, la percentuale di ultraottantenni nella causazione di incidenti stradali, è bassissima, meno del 5 per cento (dati Ania 2009).

L'età anagrafica non deve e non può essere motivo per penalizzare "a prescindere" coloro che come unica colpa hanno quella di essere giunti in buona salute alla vecchiaia.

La vigente normativa deve essere cambiata perché fuori dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla parità di tutti i cittadini davanti alla legge.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO,
I CITTADINI ELETTORI FIRMATARI
CHIEDONO DI:

- 1) ABOLIRE LA LETT. B-BIS DEL COMMA 4 DELL'ART. 119 DEL CODICE DELLA STRADA E DISPORRE - PER GLI ACCERTAMENTI SUL POSSESSO DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI DELLE PERSONE CON ETÀ PARI O SUPERIORE AGLI 80 ANNI – IL PASSAGGIO DELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE ALLA ASL DI APPARTENENZA DELLO STESSO INTERESSATO;
- 2) DARE AL MEDICO DELLA ASL, CHE HA IN CURA L'INTERESSATO, L'INCARICO DI DISPORRE, UTILIZZANDO IL RICETTARIO REGIONALE, LE VISITE SPECIALISTICHE E GLI ACCERTAMENTI SANITARI RITENUTI NECESSARI ALLA CONFERMA DELLA PATENTE DI GUIDA, DA EFFETTUARSI PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA O STRUTTURE CONVENZIONATE, CON TICKET A CARICO DELL'INTERESSATO SE NON ESENTE;
- 3) AUTORIZZARE IL MEDICO DELLA ASL AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI BENESTARE ALLA PROROGA DELLA PATENTE, DA TRASMETTERE - TRAMITE LA STESSA ASL - AL COMPETENTE UFFICIO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI.

(*) L'art. 16 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato l'art. 115 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) sui requisiti per la guida dei veicoli, inserendo il seguente comma 2-bis: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119, a seguito di visita medica specializzata biennale, con oneri a carico del richiedente, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti".